

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROGETTO DI UTILIZZO	3
ART. 2 - CONTENUTO DELLE NORME	3
ART. 3 - DEFINIZIONI.....	3
STRUTTURE Fisse	3
STRUTTURE STAGIONALI	3
TITOLO II – ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI UTILIZZO	3
ART. 4 - SPIAGGE LIBERE	3
ART. 5 - SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE	4
ART. 6 - STABILIMENTI BALNEARI.....	5
ART. 7 - CONCESSIONI COMUNALI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO	6
ART. 8 - RAPPORTI TRA SPIAGGE LIBERE E SPIAGGE IN CONCESSIONE.....	7
ART. 9 - BATTIGIA	7
ART. 10 - RAPPORTI CON IL PSIC MARINO.....	7
ART. 11 - DISMISSIONE DI AREE DESTINATE A COLONIA MARINA.....	7
ART. 12 - RIPASCIMENTI STAGIONALI E INTERVENTI SU SCOGLIERE.....	8
ART. 13 - INTERVENTI AMMESSI SUI MANUFATTI ESISTENTI	8
ART. 14 - LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE FISSE	8
ART. 15 - LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE STAGIONALI.....	8
A) CABINE E SPOGLIATOI.....	9
B) DOCCE.....	9
C) SERVIZI IGIENICI	10
D) DEPOSITI E LOCALI TECNICI	10
E) PEDANE E PLATEE	10
F) CHIOSCHI BAR E RECEPTION	11
G) PERGOLE, TETTOIE E TENDE.....	11
H) OMBRELLONI, SDRAIO, LETTINI.....	11
I) PASSATOIE	11
J) RECINZIONI.....	11
K) AREE PER IL GIOCO	12
L) PISCINE	12
M) FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI	12
ART. 16 - MATERIALI E FINITURE.....	12
A) ACCESSI PEDONALI ALLE SPIAGGE.....	12
B) BASAMENTI	12
C) MANTI DI COPERTURA, GRONDE, CAMINI.....	13
D) RIVESTIMENTI ESTERNI.....	13

COMUNE DI CELLE LIGURE

Progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime e delle zone di mare territoriale non concesse

E) SERRAMENTI.....	13
F) INSEGNE.....	13
G) COLORITURE	13
ART. 17 - SISTEMAZIONE TERMINALE DEL CORSI D'ACQUA CHE ATTRAVERSANO L'ARENILE 14	
ART. 18 - STAZIONAMENTO DI NATANTI SULL'ARENILE	14
ART. 19 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE.....	14
ART. 20 - NORME TRANSITORIE	15

Titolo I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROGETTO DI UTILIZZO

Il Progetto di utilizzo riguarda tutte le aree libere e le aree in concessione del demanio marittimo e le zone del mare territoriale non concesse.

In tale ambito rientrano le spiagge libere e libere attrezzate, gli stabilimenti balneari, le scogliere, le porzioni di litorale roccioso, i moli e le pertinenze demaniali marittime.

Art. 2 - CONTENUTO DELLE NORME

Le presenti norme disciplinano l'uso e la gestione del demanio marittimo per usi turistico ricreativi, fornendo indicazioni e prescrizioni che regolano l'attuazione degli interventi di sistemazione del litorale.

Le norme del presente Progetto fanno esplicito riferimento al Testo Unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari (L.R. n° 2 del 7 febbraio 2008).

Art. 3 - DEFINIZIONI

Strutture fisse

Per strutture fisse si intendono tutti i manufatti permanentemente ancorati al suolo o di difficile rimozione o che costituiscono superficie urbanistica e che occupano porzioni di arenile per tutto l'arco dell'anno.

Strutture stagionali

Per strutture stagionali si intendono quelle costruzioni ed installazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività balneare, che rivestono quindi carattere di temporaneità e sono interamente amovibili al termine della stagione balneare.

Titolo II – ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI UTILIZZO

Art. 4 - SPIAGGE LIBERE

La definizione di spiagge libere trovasi nella citata L.R. 2-2008, all'art. 32: "sono spiagge libere le aree, di norma poste in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi, idonee per la balneazione e disponibili liberamente e gratuitamente all'uso pubblico".

La pulizia delle spiagge libere è a carico dell'Amministrazione Comunale o di società con essa convenzionate.

Le spiagge libere dovranno essere accessibili ai disabili, garantendone la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare. Tale accesso dovrà essere diretto in caso di spiaggia libera isolata o potrà avvenire attraverso le strutture confinanti (stabilimenti balneari e/o spiagge libere attrezzate o club nautici), come previsto al successivo art. 6.

Le spiagge libere dovranno essere dotate di almeno un impianto a doccia, adeguatamente collocato e realizzato secondo le indicazioni riportate nelle presenti norme e di almeno un servizio igienico attrezzato secondo le vigenti norme in materia di superamento delle barriere architettoniche. La messa in opera, la gestione e manutenzione di tali impianti è a carico del Comune.

Nelle spiagge libere non è consentita l'installazione - anche temporanea - di depositi per attrezzature a supporto della balneazione e di strutture ed arredi di qualunque tipo.

Ogni spiaggia libera dovrà essere inoltre dotata, in numero adeguato, di cestini portarifiuti e di un pennone metallico, di altezza non inferiore a metri 4, provvisto di bandiera di segnalazione (di colore rosso) per indicare il divieto di balneazione in caso di avverse condizioni meteo-marine.

Gli obblighi per l'Amministrazione Comunale in merito alla sicurezza della balneazione nelle spiagge libere sono disciplinati dalle Ordinanze della Capitaneria di Porto.

L'ingresso ad ogni spiaggia libera deve essere segnalato da un cartello delle dimensioni indicative di 50-60 cm per la base e di 75-90 cm per l'altezza, realizzato secondo la tipologia individuata dalla Regione Liguria ¹ per le spiagge libere attrezzate, che riporti la dicitura "SPIAGGIA LIBERA" anche in lingua inglese, francese e tedesca (vedi schema allegato).

Dovrà essere evidenziata la possibilità di accesso diretto alla spiaggia libera da parte dei disabili o, in alternativa, il libero transito attraverso le strutture confinanti (stabilimenti balneari e/o spiagge libere attrezzate o club nautici).

Art. 5 - SPIAGGE LIBERE ATTEZZATE

La definizione di spiagge libere attrezzate trovasi nella citata L.R. 2-2008, all'art. 31: "sono spiagge libere attrezzate le strutture, di norma poste in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi, che, al fine di garantire l'uso sociale degli arenili, offrono il libero accesso al pubblico ad aree attrezzate per la balneazione, forniscono servizi minimi gratuiti e, a richiesta, dietro corrispettivo, la prestazione di ulteriori servizi".

Il gestore deve garantire i seguenti servizi minimi, forniti a titolo gratuito:

- servizio di salvamento in mare nel rispetto di quanto disposto dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto
- servizio di pulizia e di sorveglianza
- adeguata dotazione di servizi igienici, docce e spogliatoi attrezzati secondo le vigenti norme in materia di superamento delle barriere architettoniche
- punto di primo soccorso

Il gestore sarà tenuto ad effettuare, a sua cura e spese, la pulizia e la manutenzione dell'arenile anche in periodo invernale.

Le spiagge libere attrezzate forniscono, a richiesta e a pagamento, servizi quali:

- bar
- cabine-spogliatoi
- docce calde

¹ Regione Liguria - D.G.R. n. 512 del 21.05.2004 – Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari.

- noleggio ombrelloni, sdraio, lettini
- noleggio canoe, tavole surf e windsurf, attrezzature per le immersioni
- aree attrezzate per il gioco.

La superficie occupata dai volumi di servizio (chioschi, cabine, spogliatoi, depositi e servizi igienici) e da eventuali pergole non può superare il 20% dell'intera area in concessione.

In questo 20% è consentita l'installazione di aree attrezzate per il gioco (ad es. beach volley) ed il rimessaggio delle attrezzature a noleggio.

I chioschi bar sono destinati esclusivamente alla distribuzione di piatti freddi, bibite e gelati, escludendo pertanto la presenza di fuochi, comunque alimentati.

La superficie coperta dai volumi di servizio non può superare i 50 mq ed il numero delle cabine spogliatoio non può essere superiore a dieci unità.

L'area adibita al noleggio di ombrelloni, sdraio e lettini viene definita tenendo conto che almeno il 50% della superficie in concessione ed il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni attrezzatura del gestore (vedi schema allegato).

Tutti i manufatti devono essere realizzati preferibilmente in legno, caratterizzati da una facile smontabilità delle strutture e posti in posizione idonea a produrre il minor impatto visivo ed il minor ingombro al libero transito verso il mare.

Le spiagge libere attrezzate devono essere accessibili ai disabili, garantendone la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare e devono essere dotate di almeno un servizio igienico attrezzato e un locale spogliatoio attrezzato di idonee dimensioni, secondo le vigenti norme in materia di superamento delle barriere architettoniche. Nel caso in cui la spiaggia libera attrezzata confini con una spiaggia libera che non consenta l'accesso diretto ai disabili, il gestore dovrà consentire il libero transito agli stessi, come previsto al successivo art. 6.

Devono inoltre essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o tali per cui l'utente stesso si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento.

Il perimetro dell'area in concessione può essere delimitato mediante recinzione a giorno realizzata con paletti di legno e sagola (vedi abaco).

L'ingresso ad ogni spiaggia libera attrezzata deve essere segnalato da un cartello delle dimensioni indicative di 50-60 cm per la base e di 75-90 cm per l'altezza, realizzato secondo la tipologia individuata dalla Regione Liguria², che riporti la dicitura "SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA" anche in lingua inglese, francese e tedesca (vedi schema allegato nell'abaco – allegato C).

Per il periodo di apertura di tali strutture si rimanda all'art. 40 della citata Legge Regionale n. 2-2008.

Art. 6 - STABILIMENTI BALNEARI

La definizione di stabilimenti balneari trovasi nella citata L.R. 2-2008, all'art. 30: "sono stabilimenti balneari le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi, che svolgono attività di natura economica attinenti alla fruizione turistica degli arenili, mediante l'offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione".

Il gestore, per lo svolgimento e la qualificazione dell'attività, dovrà garantire i seguenti servizi minimi:

² Regione Liguria - D.G.R. n. 512 del 21.05.2004 – Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari.

- servizio di sorveglianza e salvamento in mare nel rispetto di quanto disposto dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto
- servizio di pulizia delle spiagge in concessione
- adeguata dotazione di servizi igienici, docce e spogliatoi attrezzati secondo le vigenti norme in materia di superamento delle barriere architettoniche
- ombrelloni, sdraio, lettini o altra attrezzatura similare, a disposizione della clientela
- punto di primo soccorso

Il gestore sarà tenuto ad effettuare, a sua cura e spese, la pulizia dell'arenile e la manutenzione delle opere fisse presenti sullo stesso, anche in periodo invernale.

Negli stabilimenti balneari sono ammessi gli impianti e le attrezzature per somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, nel rispetto delle relative autorizzazioni.

Tutti i manufatti devono essere realizzati preferibilmente in legno, caratterizzati da una facile smontabilità delle strutture e posti in posizione idonea a produrre il minor impatto visivo ed il minor ingombro al libero transito verso il mare.

Gli stabilimenti balneari devono essere accessibili ai disabili, garantendone la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare e devono essere dotati di un numero adeguato di servizi igienici attrezzati e un locale spogliatoio attrezzato di idonee dimensioni, secondo le vigenti norme in materia di superamento delle barriere architettoniche. Nel caso in cui lo stabilimento balneare confini con una spiaggia libera che non abbia la possibilità di consentire l'accesso diretto ai disabili, il concessionario dello stabilimento dovrà permettere il libero transito agli stessi.

Il perimetro dell'area in concessione può essere delimitato mediante recinzione a giorno realizzata con le modalità previste nell'abaco (allegato C).

Per il periodo di apertura di tali strutture si rimanda all'art. 40 della citata Legge Regionale n. 2-2008.

Art. 7 - CONCESSIONI COMUNALI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

Le aree demaniali marittime concesse al Comune di Celle Ligure e da questo affidate in gestione ad associazioni di tipo "ONLUS", ovvero Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, potranno mantenere montate le proprie strutture stagionali anche oltre la durata della stagione balneare.

Tra le strutture stagionali di cui al successivo art. 15 potranno rimanere montati:

- cabine e spogliatoi
- docce
- servizi igienici
- depositi
- pedane e platee
- recinzioni

Le associazioni ONLUS operanti sul demanio marittimo del Comune di Celle sono:

- AGESCI (San Bastian)
- SELENAUTICA (San Bastian)
- SPORTING CLUB (foce t. Ghiare)
- CLUB NAUTICO (Piani).

Art. 8 - RAPPORTI TRA SPIAGGE LIBERE E SPIAGGE IN CONCESSIONE

La delimitazione tra aree in concessione a stabilimenti balneari e spiagge libere o libere attrezzate dovrà essere realizzata con semplici strutture a giorno realizzata con le modalità previste nell'abaco (allegato C), che non precludano le visuali lungo la spiaggia; sono vietate delimitazioni realizzate con rete metallica e cordoli in cemento a supporto di ringhiere.

Tra dette aree dovranno essere garantiti i percorsi privilegiati di libero accesso al mare di adeguata larghezza, comunque non inferiore a metri 2.

Tali percorsi dovranno essere provvisti di un cartello dalle dimensioni indicative di 50-60 cm. per la base e di 75-90 cm. per l'altezza, realizzato secondo la tipologia individuata dalla Regione Liguria ² per le spiagge libere attrezzate, il "LIBERO ACCESSO AL MARE" anche in lingua inglese, francese e tedesca (vedi schema nell'abaco – allegato C).

I percorsi di cui sopra sono stati individuati sulle tavole di progetto e sono distanziati tra loro con interasse inferiore a 200 metri lineari, tranne che nel tratto di arenile tra i Bagni Lido e i Bagni Bruzzone (ml. 215) nel quale l'accesso viene garantito attraverso gli impianti di balneazione (Bagni Lido e Bruzzone).

Ogni tratto di arenile dovrà essere provvisto di almeno un accesso carrabile, utilizzabile dai mezzi di soccorso e di emergenza e per effettuare le operazioni di manutenzione dello stesso.

Art. 9 - BATTIGIA

Per tutte le concessioni demaniali marittime sul territorio comunale, esistenti e/o di nuova istituzione, deve essere garantito il libero transito da parte del pubblico lungo la battigia in uno spazio di larghezza significativa, variabile da tre (per profondità inferiore a 20 metri) a cinque metri (per profondità superiore a 20 metri).

Gli eventuali ostacoli presenti sulla battigia verranno rimossi o se ne prevederà il superamento in modo da garantire il libero transito come sopra descritto.

Art. 10 - RAPPORTI CON IL pSIC MARINO

Al fine di salvaguardare i tre subsiti costituenti il pSIC marino FONDALI DI VARAZZE - ALBISOLA dovranno essere messe in atto alcune misure di mitigazione consistenti:

- nella perimetrazione, con boe galleggianti e segnalamenti marittimi, dei confini del pSIC: le boe potranno essere provviste di bande adesive informative e di segnalazione dell'area protetta;
- nella realizzazione di corridoi di passaggio esterni ai tratti di fondale occupati dalla prateria di *Posidonia*, in modo da evitare il transito con mezzi a motore su di essa.

Art. 11 - DISMISSIONE DI AREE DESTINATE A COLONIA MARINA

Le aree demaniali marittime attualmente destinate a colonia, bagno di beneficenza, o ad altri enti, qualora cessi l'attività oggetto della concessione, sono prioritariamente restituite all'uso libero o adibite a spiagge libere attrezzate ovvero correlate a progetti organici d'insieme, comprendenti il riuso delle attrezzature e dei manufatti esistenti, per

funzioni aventi un evidente interesse pubblico, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 lettera a) dell'art. 11 bis della L.R. 13/99.

Art. 12 - RIPASCIMENTI STAGIONALI E INTERVENTI SU SCOGLIERE

Gli interventi di ripascimento stagionale sono volti, esclusivamente, a ripristinare i profili costieri esistenti prima degli eventi erosivi. I ripascimenti stagionali e quelli strutturali si atterranno alle specifiche disposizioni regionali promulgate in materia.

Art. 13 - INTERVENTI AMMESSI SUI MANUFATTI ESISTENTI

Come previsto dalla vigente normativa in materia edilizia gli interventi ammessi sui manufatti esistenti sono di:

- manutenzione ordinaria e straordinaria
- risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia

Art. 14 - LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE FISSE

Come indicato all'art. 8, lett. b), punto 15 del Piano di utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime (PUD) l'eventuale realizzazione di manufatti sul demanio marittimo dovrà essere tale da limitare il più possibile, compatibilmente con l'esercizio delle attività balneari, la chiusura verso il mare e la cementificazione dell'arenile.

La collocazione dei manufatti dovrà garantire il mantenimento della visuale verso il mare dai principali percorsi. Quando ciò non sia possibile, dovrà essere predisposto uno studio specifico, da sottoporre per approvazione all'Amministrazione Comunale, al fine di articolare la disposizione dei manufatti per mantenere gli opportuni cannocchiali visivi.

I nuovi interventi che presentino un impatto diretto sul litorale e sulla sua percezione non dovranno pregiudicare i valori paesaggistici del sito.

Sulle aree demaniali ad uso balneare, di norma, non è ritenuta ammissibile la realizzazione di nuovi edifici o manufatti edilizi in genere, piattaforme, muri, coperture, ecc. in muratura, in cemento, in pietra o mattoni a faccia vista.

E' consentita la costruzione di manufatti e dispositivi anche fissi destinati ad impianti di smaltimento acque bianche e nere, stazioni di sollevamento, pozzetti di calma, vasche trappole per sabbia, condotte e pozzetti di ispezione, purché realizzati interamente al di sotto del piano dell'arenile, completamente occlusi alla vista e purché inseriti come attrezzature fisse all'interno della concessione demaniale.

Gli interventi di maggiore diffusione e di carattere stagionale quali: chioschi, cabine, bar, rimesse nautiche, ecc., dovranno essere realizzati con strutture leggere, evitando l'uso di cemento anche per la sola realizzazione di basamenti o piattaforme.

Art. 15 - LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE STAGIONALI

Sono da intendersi strutture stagionali, così come definite all'art. 3 delle presenti Norme:

- le cabine e gli spogliatoi
- le docce
- i servizi igienici
- i depositi
- le pedane e le platee
- i chioschi bar
- le pergole e le tende
- gli ombrelloni, le sdraio, i lettini
- le passatoie
- le recinzioni
- le aree per il gioco

Le strutture stagionali dovranno rispettare le caratteristiche tipologiche e dimensionali, definite nelle presenti Norme.

A) Cabine e spogliatoi

Dovranno essere realizzate interamente in legno o provviste di un rivestimento in legno, a semplice disegno, con tetto preferibilmente a doppia falda, dotate di serramento o griglia di ventilazione e di un adeguato sistema di chiusura.

Il legno potrà essere lasciato "al naturale" o tinteggiato con mordenti colorati o con smalti (secondo la tabella dei colori presente nell'abaco).

Cabine e spogliatoi, di forma planimetrica quadrata o rettangolare, non dovranno superare le dimensioni di 1,50 x 1,50 metri e di 1,80 x 1,80 metri se attrezzate secondo le vigenti norme in materia di superamento delle barriere architettoniche. Per queste ultime la porta di accesso dovrà aver luce netta pari a 0,85 metri ed aprirsi verso l'esterno; all'interno dovrà essere installato un sistema di chiamata di emergenza.

Qualora si presenti la necessità di locali di maggiori dimensioni, si potranno collegare più elementi della stessa dimensione e tipologia.

L'altezza del colmo di cabine e spogliatoi non dovrà superare i 240 cm (vedi abaco – allegato C).

Dimensioni diverse da quelle suddette potranno essere sottoposte al giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, che potrà valutarne l'assettibilità per casi particolari, opportunamente giustificati.

B) Docce

Le docce, quando non sono inserite all'interno di una struttura fissa, possono essere installate a cielo aperto o - sempre con carattere di stagionalità - all'interno di vani cabina aventi forma e dimensione simile a quelle delle cabine spogliatoio e potranno avere superfici interne impermeabili e lavabili.

E' consentita l'installazione di docce in strutture costituite da materiale plastico, che figurino esternamente come finto legno.

L'impianto doccia può scaricare direttamente sull'arenile, fatte salve le vigenti norme di igiene in materia di reflui. Nel caso in cui si colleghi lo scarico dell'impianto doccia alla fognatura pubblica la rete di smaltimento, comprensiva di pozzetti, tubazioni e vasche trappola per sabbia deve essere autorizzata come opera fissa. L'impianto è consentito solo se del tutto nascosto alla vista.

C) Servizi igienici

I servizi igienici, quando non sono inseriti all'interno di una struttura fissa, possono essere installati - sempre con carattere di stagionalità - all'interno di vani cabina aventi forma e dimensione simile a quelle delle cabine spogliatoio ed avere superfici interne impermeabili e lavabili.

E' consentita l'installazione di servizi igienici in strutture costituite da materiale plastico, che figurino esternamente come finto legno.

Un numero di servizi igienici proporzionato all'utenza, dovrà essere attrezzato secondo le vigenti norme in materia di superamento delle barriere architettoniche (vedi abaco - allegato C).

D) Depositi e locali tecnici

I depositi e i locali tecnici, se non inseriti all'interno della struttura fissa, sono da intendersi come strutture stagionali e devono avere le medesime caratteristiche morfologiche - dimensionali delle cabine per i disabili (1,80 x 1,80 metri).

Qualora si presenti la necessità di locali di maggiori dimensioni, si potranno collegare più elementi della stessa dimensione e tipologia.

Dimensioni diverse da quelle suddette potranno essere sottoposte al giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, che potrà valutarne l'assettibilità per casi particolari, opportunamente giustificati.

E) Pedane e platee

Le pedane a servizio delle cabine, dei depositi, dei servizi igienici e delle docce dovranno avere pavimentazione ed orditura portante lignea.

Le pedane non potranno fuoriuscire dal piano naturale dell'arenile per un'altezza superiore a 100 centimetri; dimensioni superiori potranno essere prese in considerazione dall'Amministrazione Comunale, esclusivamente per esigenze specifiche, opportunamente documentate.

La struttura di sostegno delle stesse potrà essere realizzata con profilati metallici o con pali di legno.

Le strutture di sostegno dovranno essere tinteggiate con colorazione grigia, conforme a quella dell'arenile.

Pavimentazione e struttura di sostegno dovranno essere interamente smontate al termine della stagione balneare. E' consentito mantenere appoggi e dispositivi di incastro e alloggiamento delle strutture di sostegno solo se interamente nascoste alla vista e inserite come opere fisse nella concessione demaniale. Tali dispositivi possono essere, in via esemplificativa, rappresentati da tasselli di ancoraggio negli scogli, pali di legno o plinti in calcestruzzo, sepolti sotto la sabbia.

Non è ammessa la realizzazione di platee in cemento.

Le platee in cemento esistenti, che costituiscono una naturale estensione della passeggiata a mare, al di fuori della stagione balneare, dovranno essere rivalutate secondo un progetto organico d'insieme. Sarà onere e responsabilità dei singoli concessionari garantire il mantenimento delle suddette pedane e/o platee in condizioni di sicurezza, anche al di fuori della stagione balneare, per non pregiudicare il libero utilizzo dell'arenile nel periodo invernale.

F) Chioschi bar e reception

L'altezza massima di gronda del chiosco bar e di eventuali locali *reception* ad uso direzione non dovrà essere superiore a 2,4 metri dal piano di calpestio, mentre l'altezza massima del colmo non dovrà essere superiore a 3 metri; il piano di calpestio potrà essere realizzato su palafitte per la messa in piano del solaio rispetto alla naturale pendenza dell'arenile.

Il rivestimento di questi manufatti dovrà essere realizzato preferibilmente in legno (vedi abaco – allegato C).

La dimensione massima in pianta per le nuove strutture non dovrà essere superiore a metri quadrati 20 e dovrà essere comprensiva degli spazi adibiti alla preparazione degli alimenti.

La forma del manufatto tipo, denominato "chiosco bar con pergolato", presente nell'abaco allegato, è da ritenersi puramente indicativa.

G) Pergole, tettoie e tende

E' ammessa la realizzazione di pergole, tettoie e tende con struttura lignea e copertura realizzata con cannicci o teli di colore chiaro, preferibilmente bianco o crema. La struttura portante può essere anche metallica o di altro materiale, a condizione che sia rivestita esternamente in legno.

La superficie coperta non dovrà avere estensione superiore all'8% della superficie in concessione. In tale misura non è compresa la copertura a servizio dei chioschi bar e *reception*.

H) Ombrelloni, sdraio, lettini

Ogni stabilimento balneare ed ogni spiaggia libera attrezzata dovrà dotarsi di ombrelloni, sdraio e lettini che, all'interno della concessione, presentino le stesse caratteristiche.

I) Passatoie

Negli stabilimenti balneari e nelle spiagge libere attrezzate è consentita – priva di ancoraggio – la posa diretta sull'arenile di due passatoie, della larghezza massima di 1,50 metri, che colleghino la battigia con le strutture di servizio.

J) Recinzioni

Le recinzioni hanno l'esclusiva funzione di delimitare le concessioni demaniali; dovranno avere altezza di 1,40 m rispetto al piano spiaggia, risultare prive di fondazioni o cordoli d'ancoraggio ed essere infisse direttamente nell'arenile.

Sono ammesse le seguenti tipologie di recinzione:

- montanti in legno e correnti in corda
- montanti in acciaio e correnti in corda
- montanti e correnti in legno a semplice disegno

Se la spiaggia presenta una profondità minore o uguale a 20 metri, la recinzione si dovrà fermare a 3 metri dalla linea di battigia, per profondità superiori tale distanza dovrà essere portata a 5,00 metri (vedi abaco – allegato C).

K) Aree per il gioco

In ogni stabilimento balneare è ammessa l'installazione di un campo da gioco per il beach-volley, fino a due campi per il gioco delle bocce ed uno spazio giochi per i bambini, oltre ad altri eventuali spazi di gioco ritenuti idonei dall'Amministrazione Comunale.

I campi da gioco dovranno essere realizzati con l'utilizzo di elementi di contenimento della sabbia in legno.

Il campo per il beach-volley potrà essere recintato con una rete, di altezza massima di 4,00 metri, fissata su montanti in legno o di metallo.

I campi da bocce e le altre aree di gioco potranno essere recintate con elementi lignei di altezza non superiore a un metro.

L) Piscine

Le piscine fisse in muratura poste all'interno degli stabilimenti balneari sono autorizzate solo se già esistenti all'approvazione del presente Progetto e se inserite all'interno della concessione demaniale.

E' fatto divieto di realizzare altre piscine fisse sulle aree demaniali. Le piscine fisse già esistenti alla data di approvazione del presente Progetto, nel periodo non balneare, dovranno essere coperte e mascherate con sistemi consoni al decoro dei luoghi, utilizzando materiali compatibili con gli indirizzi delle presenti Norme.

Sulle spiagge, all'interno delle concessioni, è consentita l'installazione di piscine provvisorie per la sola durata della stagione balneare. Tali attrezzature devono essere completamente interrato e non costituire ingombro per la fruizione della spiaggia, devono possedere opportune segnalazioni e perimetri, devono rispettare le vigenti normative in materia di sorveglianza e sicurezza.

Le piscine di cui sopra dovranno essere completamente rimosse al termine della stagione balneare e l'arenile interessato da tale struttura dovrà essere riportato in pristino stato.

M) Fonti energetiche rinnovabili

E' consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica, basati su fonti rinnovabili (mini-eolico, fotovoltaico, collettori solari a pannelli).

Art. 16 - MATERIALI E FINITURE

A) Accessi pedonali alle spiagge

L'accesso all'arenile dalla quota della passeggiata dovrà avvenire tramite scale e rampe in legno (anche lamellare) o acciaio (zincato o inossidabile).

Non è consentita la realizzazione di nuovi collegamenti in cemento.

B) Basamenti

Non è ammesso l'uso di nuove platee e massetti di cemento per la realizzazione di pedane e piani di appoggio per la posa di cabine, spogliatoi, servizi ed arredi in genere.

E' ammessa la posa di basamenti e piccoli plinti in cemento a servizio delle strutture di sostegno solo se opportunamente affondati nell'arenile e ricoperti da uno strato di sabbia

non inferiore a 30 cm. La posa di tali dispositivi di ancoraggio non è consentita nella fascia dei primi 15 metri dalla linea di battigia.

C) Manti di copertura, gronde, camini

Altri manufatti, non definiti al precedente articolo 14, dovranno avere manto di copertura in rame, zinco, legno o tegole in laterizio e dovranno essere realizzati a doppia falda o a padiglione.

Non sono ammesse coperture in materiali plastici, fibrocemento, vetroresina, policarbonati, guaine impermeabili a vista, lamiera metalliche ed ogni altro elemento che determini un carattere precario ed incongruo del manufatto; sono vietati pluviali e canali di gronda in materiale plastico.

D) Rivestimenti esterni

I rivestimenti dovranno essere realizzati con materiali durevoli ed in sintonia con le caratteristiche architettoniche dei manufatti.

I rivestimenti in legno privi di coloriture potranno essere trattati con protettivi trasparenti non filmogeni.

Gli intonaci dovranno essere realizzati in calce naturale e colorati in pasta.

Non è ammesso l'utilizzo di materiali plastici di varia natura e colorazione per il rivestimento esterno dei manufatti.

E) Serramenti

I serramenti esterni devono essere realizzati con materiali durevoli e in sintonia sia con le caratteristiche architettoniche del manufatto.

Nelle strutture fisse adibite a pubblico esercizio i serramenti interni ed esterni dovranno essere realizzate con vetri di sicurezza.

F) Insegne

Le insegne e le scritte commerciali dovranno rispettare le caratteristiche architettoniche del manufatto, garantire la tutela e il rispetto della viabilità e della percorrenza pedonale.

L'illuminazione delle stesse potrà avvenire mediante luce indiretta, posteriore o, nel caso di insegne in lamiera dipinta, mediante corpi illuminanti posti al di sopra della stessa.

Non sono ammesse insegne luminose al neon.

G) Coloriture

L'abaco in allegato C è da considerarsi come base di riferimento per la realizzazione delle coloriture e consente di abbinare più tonalità realizzando anche tinte pastello.

Art. 17 - SISTEMAZIONE TERMINALE DEL CORSI D'ACQUA CHE ATTRAVERSANO L'ARENILE

Si prevede una generale sistemazione di tali corsi d'acqua con un miglioramento ed una riqualificazione delle opere di arginatura e, in alcuni casi, una possibile installazione di manufatti di copertura stagionale.

Durante la sola stagione balneare è consentita l'installazione di strutture in legno o in grigliato metallico zincato, a parziale copertura delle sezioni di deflusso, nella parte più prossima al limite superiore della spiaggia, fino ad una distanza non superiore a 15 metri dalla linea di riva.

Tali strutture, dimensionate per sorreggere esclusivamente un carico pedonale, non saranno occupate da sovrastrutture di alcun tipo (cabine, chioschi) e verranno rimosse completamente al termine della stagione balneare.

Art. 18 - STAZIONAMENTO DI NATANTI SULL'ARENILE

I concessionari e le associazioni di titolari di convenzioni sono responsabili del decoro e della pulizia delle aree loro assegnate.

Gli stessi dovranno provvedere, a proprie spese, al posizionamento di corridoi di lancio per la sicurezza della balneazione; le operazioni di alaggio e di messa a mare delle imbarcazioni dovranno essere effettuate usando ogni accortezza al fine di prevenire situazioni di pericolo o di danno a terzi.

Sull'arenile è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria delle imbarcazioni, salvo la normale pulizia, i cui residui non dovranno essere lasciati sul posto ma immediatamente smaltiti nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 19 - ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE

Alla scadenza della concessione i concessionari dovranno presentare un Programma di adeguamento delle strutture stagionali, conforme alle presenti Norme.

Tale Programma dovrà essere corredato dai seguenti documenti:

- elaborati grafici di progetto rappresentanti la distribuzione planimetrica delle strutture all'interno della concessione (versione estiva);
- elaborati grafici riguardanti la tipologia costruttiva (dimensioni, materiali e finiture) delle strutture stesse;
- descrizione degli arredi (sdraio, ombrelloni, lettini);
- cronoprogramma degli interventi;
- elaborati grafici di progetto rappresentanti la versione invernale dell'arenile (conclusa la stagione balneare, l'arenile dovrà presentare un assetto libero dalla presenza di brani edilizi, strutture incomplete o depositi a cielo aperto dei materiali da riutilizzare nella stagione successiva, favorendo una sistemazione di per sé compiuta ed il minimo ingombro sulla superficie dello stesso).

Tale Programma, previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, dovrà inoltre essere attuato entro SEI anni.

Infine, il programma di adeguamento dovrà prevedere i seguenti interventi:

- demolizione delle strutture fisse non compatibili con le presenti Norme e che presentino un carattere di provvisorietà, incongruità e fatiscenza;
- adeguamento delle strutture stagionali alle presenti Norme;
- adeguamento delle attrezzature per la balneazione alle presenti Norme.

Art. 20 - NORME TRANSITORIE

Il regime transitorio riguarda il periodo compreso tra l'adozione delle presenti Norme e la loro approvazione.

In questa fase temporale gli interventi consentiti sulle strutture esistenti sono costituiti da:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria.